

DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2018

501/2018/R/EFR

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLE TRANSAZIONI
BILATERALI E DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1036^a riunione del 9 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 514/2017/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2017, 634/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 634/2017/R/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2018, 139/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 139/2018/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 487/2018/R/efr);
- la comunicazione da parte della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico al Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) in data 14 febbraio 2018 (prot. DGMEREEN 4260), prot. Autorità 4328 del 15 febbraio 2018;
- la comunicazione da parte della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico al GME in data 12 settembre 2018 (prot. DGMEREEN 84094), prot. Autorità 25407 (di seguito: comunicazione del 12 settembre 2018);
- la proposta di modifica urgente delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica inviata dal GME all’Autorità in data 28 settembre 2018 (prot. GME 8656), prot. Autorità 27217 del 1° ottobre 2018 (di seguito: comunicazione del 28 settembre 2018);
- la proposta di modifica del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica inviata dal GME all’Autorità in data 1° ottobre 2018 (prot. GME 8693), prot. Autorità 27489 del 2 ottobre 2018 (di seguito: comunicazione del 1° ottobre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa, obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, attualmente definiti sino al 2020. I distributori ottemperano a tali obblighi mediante il possesso di TEE che attestano l’avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l’effettuazione di interventi di efficienza;
- l’articolo 10, commi 3 e 4, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il GME organizzi una sede per la contrattazione (di seguito: mercato) dei TEE tra gli operatori e predisponga, d’intesa con l’Autorità, le regole di funzionamento di tale mercato; l’articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/11, ha confermato le competenze dello stesso GME “*sull’attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi*”;
- l’Autorità, con la deliberazione 634/2017/R/efr, ha approvato il vigente Regolamento per le transazioni bilaterali dei titoli (di seguito: Regolamento per le transazioni bilaterali) che prevede, tra l’altro:
 - all’articolo 3, comma 4, che il GME possa rivedere periodicamente il Regolamento previa approvazione dell’Autorità e che tali modifiche entrino in

- vigore all'atto della pubblicazione sul sito *internet* del GME, successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità;
- l'Autorità, con la deliberazione 139/2018/R/efr, ha approvato, da ultimo, le Regole di funzionamento del mercato dei titoli (di seguito: Regole di funzionamento del mercato) che prevedono, tra l'altro:
 - all'articolo 3, comma 8, che *“nel caso di interventi urgenti di modifica delle Regole, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento delle Regole alle disposizioni normative applicabili [...] la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'Autorità, per l'approvazione. Qualora l'Autorità non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'Autorità. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet”*;
 - all'articolo 24, comma 3, che le sessioni di contrattazione sul mercato dei TEE *“hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da febbraio a maggio di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti, a decorrere dalla data pubblicata sul sito internet del GME”*.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto interministeriale 10 maggio 2018 ha modificato, in alcuni punti, il previgente decreto interministeriale 11 gennaio 2017, prevedendo, tra l'altro, che:
 - la copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico loro assegnati (di seguito: distributori adempienti) nell'ambito del meccanismo dei TEE sia *“effettuata secondo modalità definite dall'Autorità [...] in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali [...]”*;
- al fine della copertura dei costi di cui al precedente punto e al fine di tenere conto degli aspetti introdotti dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, l'Autorità, con la deliberazione 487/2018/R/efr, ha modificato alcuni elementi della previgente formula di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti. Allo scopo, tra l'altro, è stato previsto di:
 - tenere conto dei prezzi di tutte le transazioni avvenute in ciascuna sessione di mercato e non solo di quelle il cui prezzo è compreso in un intervallo definito sulla base di un variazione massima predefinita rispetto al prezzo di riferimento rilevante della sessione di mercato precedente;
 - tenere conto altresì dei prezzi delle transazioni avvenute tramite bilaterali il cui prezzo, in ciascun mese, è compreso in un intervallo definito sulla base di un variazione massima predefinita rispetto al *prezzo rilevante mensile dei bilaterali*,

- grandezza di nuova introduzione e, a sua volta, definito sulla base delle transazioni del mese precedente;
- definire, in particolare all'articolo 7 dell'Allegato, specifiche disposizioni transitorie per l'anno d'obbligo 2018, finalizzate, in particolare, al calcolo del prezzo rilevante mensile dei bilaterali per il primo periodo;
 - prevedere che le disposizione transitorie di cui al precedente alinea siano efficaci dalla data di pubblicazione sul sito *internet* del GME del Regolamento per le transazioni bilaterali come risultante dalle modifiche di cui al seguente punto;
 - in considerazione delle modifiche di cui sopra, con la medesima deliberazione 487/2018/R/efr, l'Autorità ha disposto, altresì, che:
 - il GME adegui:
 - il Regolamento per le transazioni bilaterali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo, al fine di prevedere la definizione di prezzo rilevante mensile dei bilaterali, ai sensi del presente provvedimento;
 - le Regole di funzionamento del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, delle medesime, al fine di espungere i riferimenti al prezzo di riferimento rilevante di sessione, non più necessari;
 - il GME integri le attuali pubblicazioni sul proprio sito *internet*:
 - entro due giorni dalla conclusione di ciascun mese solare, con il prezzo rilevante mensile dei bilaterali di cui al precedente punto e la quantità di scambi avvenuti tramite bilaterali utilizzati ai fini della sua definizione;
 - entro due giorni dalla conclusione di ciascun mese solare, con l'intervallo di prezzo degli scambi bilaterali, definito sulla base del prezzo rilevante mensile dei bilaterali, valevole per il mese successivo;
 - aumentando la cadenza attualmente prevista da una volta al mese a due per quanto riguarda i volumi e il prezzo medio delle transazioni avvenute tramite bilaterali nel periodo successivo alla precedente pubblicazione;
 - riportando i risultati delle transazioni bilaterali di TEE necessari al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 dell'Allegato;
 - aggiornando ulteriormente il Regolamento e le Regole di cui sopra, ove necessario, al fine di tenere conto di quanto ai precedenti alinea;
 - con successivo provvedimento siano approvati, in sostituzione dei documenti precedenti:
 - il Regolamento per le transazioni bilaterali - ai fini della sua successiva entrata in vigore - come modificato dal GME e trasmesso all'Autorità ai sensi dei punti precedenti e dei punti 3. e 4. della stessa deliberazione 487/2018/R/efr;
 - le Regole di funzionamento del mercato - già efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito *internet* del GME ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del medesime Regole - come modificate dal GME e trasmesse all'Autorità ai sensi dei punti precedenti e dei punti 3. e 5. della stessa deliberazione 487/2018/R/efr.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 12 settembre 2018, gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico hanno invitato il GME a prevedere che le sessioni di mercato abbiano luogo, almeno una volta alla settimana, nel periodo da febbraio a maggio di ciascun anno e, almeno una volta al mese, nei mesi restanti, in considerazione del fatto che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 10 maggio 2018, sia venuta meno l'esigenza di ridurre la frequenza di svolgimento in precedenza rappresentata;
- l'articolo 24, comma 3, delle Regole di funzionamento del mercato, vigenti prima delle modifiche, già ha previsto una calendarizzazione delle sessioni, coerente con quanto richiesto dagli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 28 settembre 2018 e la comunicazione del 1° ottobre 2018, il GME ha inviato, all'Autorità, rispettivamente, gli aggiornamenti delle Regole di funzionamento del mercato e del Regolamento per le transazioni bilaterali, in recepimento di quanto previsto dalla deliberazione 487/2018/R/efr.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare tempestivamente le Regole di funzionamento del mercato e il Regolamento per le transazioni bilaterali, come predisposti dal GME e dallo stesso trasmessi, rispettivamente in data 28 settembre 2018 e 1° ottobre 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dalla deliberazione 487/2018/R/efr; ciò, in particolare, affinché tale versione del Regolamento per le transazioni bilaterali possa essere pubblicato sul sito internet dello stesso Gestore ed entrare in vigore

DELIBERA

1. di approvare i documenti "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" e "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", come inviati dal Gestore dei Mercati Energetici ai sensi della deliberazione 487/2018/R/efr;
2. di prevedere, in particolare, che il documento "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", di cui al precedente punto 1., entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici, in sostituzione del Regolamento precedentemente

approvato con la deliberazione 634/2017/R/efr, anche al fine di quanto disposto con la deliberazione 487/2018/R/efr;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Gestore dei Mercati Energetici;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini